

Allegato C)

Convenzione tra il Comune di Argenta e \_\_\_\_\_ per la concessione strumentale del campo sportivo di Santa Maria Codifiume finalizzata alla promozione di attività sportive dilettantistiche outdoor

Con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

tra

Comune di Argenta (Fe) (C.F. 00315410381), rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona, Alberto Biolcati Rinaldi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato per la carica presso la residenza municipale, in ragione del proprio ufficio, il quale agisce in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, esecutiva, conservata in atti;

e

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e interesse di \_\_\_\_\_, da ora denominato *concessionario*, con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_) nella sua qualità di rappresentante legale;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/08/2025 è stato approvato il progetto generale per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica outdoor a Santa Maria Codifiume che, qualificando l'attività quale servizio pubblico locale senza rilevanza economica, definisce i criteri generali per la realizzazione dell'attività medesima con il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche sia per la progettazione attuativa sia per la gestione tramite concessione strumentale del campo sportivo di Santa Maria Codifiume;
- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del 00/00/2025, e successivamente pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune di Argenta, l'avviso di istruttoria pubblica per la coprogettazione dell'attività sportiva dilettantistica outdoor nella frazione di Santa Maria Codifiume;
- alla chiusura del termine, per la presentazione delle istanze di ammissione all'istruttoria, sono pervenuti n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) progetti attuativi da \_\_\_\_\_ acclarati al protocollo generale del Comune di Argenta ai nn. \_\_\_\_\_ del 00/00/2025;
- in data 00/00/2025 si è tenuto il tavolo di coprogettazione tra la Commissione appositamente costituita dall'Amministrazione Comunale e i rappresentanti di \_\_\_\_\_, nel corso del quale è emerso [...];
- in data 00/00/2025 la Commissione del Comune in seduta riservata ha provveduto a valutare [...];
- in data 00/00/2025 la Commissione del Comune in seduta riservata ha provveduto a valutare i progetti attuativi pervenuti e a stilare la graduatoria di merito da cui risulta che \_\_\_\_\_;

Visti:

- l'art. 57 e, in particolare, l'art. 2 del protocollo n. 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che testualmente recita: "Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.";
- l'art. 118 della Costituzione italiana per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";

- l'art. 13 della legge regionale n. 8/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" che prevede: "1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021 "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi" che al 2° comma prevede "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2005 "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica. Approvazione" con cui sono state disciplinate le modalità di promozione dei servizi di interesse generale senza rilevanza economica nella forma dell'accordo procedimentale di cui all'art. 11 della legge 241/90;

Vista in particolare la sentenza n. 858 del 2021 della Sez. V C.d.S.;

Ritenuto opportuno procedere all'esecuzione del progetto attuativo per la realizzazione di attività sportive dilettantistiche tramite accordo di collaborazione sostitutivo del provvedimento, d'ora in poi convenzione, ai sensi degli art. 11 e 12 della Legge n. 241/1990 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2005 "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica. Approvazione", tra il Comune di Argenta, d'ora in poi Comune, e \_\_\_\_\_, d'ora in poi concessionario;

Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Titolo I Finalità, oggetto e durata

##### Art. 1 Finalità

1. La finalità della presente convenzione è la realizzazione di attività sportive dilettantistiche outdoor nella frazione di Santa Maria Codifiume, con particolare riferimento alle fasce d'età dell'infanzia, adolescenziali e giovanili.

##### Art. 2 Oggetto e qualificazione del servizio

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione strumentale del campo sportivo di Santa Maria Codifiume finalizzata, in via del tutto prevalente, allo svolgimento dell'attività statutaria propria del concessionario come sopra genericamente richiamata e al successivo art. 4, commi 1 e 2, meglio specificata.

2. Tale concessione è qualificata come servizio pubblico locale di interesse generale senza rilevanza economica, con particolare riferimento al piano economico-finanziario annuale di seguito riportato:

Spese	Euro
Utenze: luce, acqua, gas, servizi telefonici	12.000,00
Allenatori e istruttori	30.000,00

Pulizie/custodia	2.000,00
Varie (costi amministrativi, tributi, ecc.)	2.600,00
Costi di affiliazione alla federazione sportiva	7.500,00
Trasporti	1.000,00
Manutenzione ordinaria	3.500,00
Materiale di consumo	3.000,00
Oneri derivanti dall'applicazione delle norme per la sicurezza	800,00
Assicurazione (RCT e RCO) e fideiussione	1.200,00
<b>Totale</b>	<b>63.600,00</b>

Entrate	Euro
Contributo dal Comune	10.000,00
Quote di iscrizione ai corsi	23.000,00
Pubblicità / sponsor	25.000,00
5 per mille	600,00
Proventi biglietti	4.000,00
Risorse proprie della società	700,00
Ricavi derivanti da concessione a terzi dell'impianto	0,00
<b>Totale</b>	<b>63.600,00</b>

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti conservati agli atti:

- a) il progetto generale di promozione dell'attività sportiva dilettantistica outdoor, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/08/2025;
- b) l'avviso di istruttoria pubblica per la coprogettazione dell'attività sportiva dilettantistica, approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del 00/00/2025;
- c) il progetto attuativo di \_\_\_\_\_ per la realizzazione di attività sportive dilettantistiche, acclarato al protocollo generale del Comune di Argenta al n. \_\_\_\_\_ del 00/00/2025;
- d) i verbali della Commissione del Comune e del Tavolo di coprogettazione, relativi all'istruttoria, conservati agli atti.

#### Art. 3 Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione, dalla stagione sportiva 2025/2026 fino al 31/07/2026 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno sportivo fino al 31/08/2027.

2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può sospendere temporaneamente o recedere unilateralmente dalla convenzione, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del concessionario.

3. Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune entro sei mesi tramite PEC o con avviso di raccomandata A.R.

#### Titolo II Modalità di esecuzione

#### Art. 4 Esecuzione del progetto attuativo

1. Il concessionario si impegna a realizzare, per il periodo di vigenza della convenzione, il progetto attuativo dallo stesso presentato e da ultimo definito nel Tavolo di coprogettazione, con particolare riferimento:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

2. Per la realizzazione delle attività, di cui al precedente comma 1, il concessionario si avvarrà del personale indicato nell'organico allegato al progetto attuativo con i relativi curricula. Ogni modifica significativa dell'organico dovrà essere comunicata al Comune.

#### Art. 5

##### Tariffe dei corsi sportivi

1. Le tariffe a carico dell'utenza per i corsi sportivi, rivolti alle fasce di età dell'infanzia, adolescenziali e giovanili, di cui al precedente art. 4, comma 1, sono le seguenti:

Tariffe massime mensili			
Durata	1 lezione a settimana	2 lezioni a settimana	3 lezioni a settimana
1 ora			
1 ora e mezza			
2 ore			

2. Il concessionario potrà proporre al Comune di integrare o variare le tariffe sopra indicate. In ogni caso, qualsiasi variante tariffaria, nel corso della durata della convenzione, dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

3. È concessa la facoltà di adottare tariffe particolari e agevolate per fini promozionali.

4. Il concessionario dovrà pubblicizzare adeguatamente le tariffe dei corsi sportivi tramite i canali web.

#### Art. 6 Impegni a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- l'introito delle tariffe di cui al precedente art. 5;
- allenatori e istruttori, adeguatamente formati, addetti allo svolgimento dei corsi e delle attività sportive proposte;
- costi di affiliazione alla federazione sportiva necessari per lo svolgimento dell'attività di allenamento e per partecipare alle eventuali competizioni;
- costi di promozione (anche on-line) per la divulgazione delle attività proposte;
- costi generali, amministrativi e tributari per lo svolgimento delle attività.

#### Art. 7 Impegni a carico del Comune

1. Allo scopo della convenzione, il Comune concede al concessionario, in uso gratuito, il campo sportivo di Santa Maria Codifiume, distinto catastalmente in una porzione del foglio 27, particella 49 sub. 2, cat. D/6 come da planimetria allegata (Allegato 1).

2. Quale trasferimento finanziario per garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio, l'Amministrazione Comunale per il periodo che va dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31/08/2026 concederà un contributo massimo, pari a € 10.000,00 IVA inclusa, per anno sportivo. Se dal rendiconto di cui al successivo comma dovesse risultare che la differenza tra la

spesa e le entrate di competenza di \_\_\_\_\_ è inferiore al contributo massimo concedibile, l'importo del contributo sarà rideterminato con riferimento al punto di pareggio del bilancio.

3. Tale contributo sarà erogato in 3 rate. La prima, pari a € 3.333,33, sarà corrisposta all'avvio della stagione sportiva. La seconda rata, pari a € 4.416,67, sarà corrisposta a febbraio della stagione sportiva in corso. La terza e ultima rata, pari a € 2.250,00 sarà corrisposta alla conclusione della stagione sportiva dietro presentazione di rendicontazione delle attività svolte e bilancio consuntivo delle spese sostenute e dei ricavi realizzati, sui quali l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere chiarimenti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva, limitatamente alle proprie disponibilità di bilancio, di concedere ulteriori contributi per:

- cause impreviste e imprevedibili, al di fuori del controllo del concessionario, che dovessero ingenerare un disavanzo di bilancio con riferimento al piano economico-finanziario annuale come definito all'art. 2;
- lo svolgimento di progetti e manifestazioni sportive di particolare valore e interesse, non ricomprese nella presente convenzione, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.

### Titolo III

Disciplina della concessione in uso e gestione del campo sportivo di Santa Maria Codifiume

#### Art. 8

Titoli di agibilità dell'impianto sportivo e condizioni d'uso

1. L'impianto sportivo, descritto singolarmente nella cartografia, nella planimetria e nei relativi elenchi individuati conservati in atti, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario, e per le seguenti parti maggiormente specificato:

- Concessione arch. n. 22.844 Concessione n. 22844 del 14/04/1997 (arch. 22844) per ampliamento spogliatoi - Agibilità prot. n. 6431 del 11/09/1997;
- Permesso di Costruire prot. 7.187 del 20/05/2014 (rif. SUE-417-2014) per la costruzione di tribuna coperta - SCEA prot. 24.342 del 01/09/2017 (rif. SUE/676/2017);
- Permesso di Costruire in sanatoria prot. 13.427 del 22/04/2025 (rif. SUE/314/2025);
- C.P.I. Pratica CED EDVVF 18993, rinnovo prot. 1.365 del 27/01/2023, scadenza 18/08/2027;
- Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità prot. 30.326 del 31/07/2025;

L'impianto potrà, inoltre, essere aperto al pubblico fino a 494 spettatori (tribuna coperta 254 posti più 240 posti scoperti) per disputare gare ufficiali dei Campionati di calcio o altre manifestazioni sportive temporanee, previa acquisizione di tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'apertura al pubblico, con particolare e non esaustivo riferimento agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., artt. 123 e 141 del Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940, n. 285, dei Decreti del Ministero degli Interni del 18/03/1996 e 19/08/1996 come vigenti. Dette autorizzazioni sono acquisite ad onere del concessionario, salvo delega all'organizzatore dell'evento.

2. Oltre a quanto specificato al precedente art. 4, commi 1 e 2, il concessionario dovrà garantire alle scuole l'accesso all'impianto sportivo in orario scolastico a titolo gratuito.

3. Compatibilmente con il piano di utilizzo dell'impianto sportivo derivante dalla programmazione delle attività del concessionario, il concessionario medesimo dovrà consentire l'uso dell'impianto sportivo e/o delle aree afferenti:

- a terzi fruitori a pagamento come esplicitato nel successivo art. 11;
- all'Amministrazione Comunale a titolo gratuito per i propri fini istituzionali e di patrocinio.

4. L'utilizzo dell'impianto sportivo non potrà essere effettuato per altri scopi come descritti nei precedenti commi, salvo casi particolari formalmente autorizzati dal Comune.

5. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto in oggetto della concessione senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte del proprietario dell'impianto e dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 9

##### Oneri a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario:

- a) il personale addetto alla custodia (estesa anche al di fuori degli orari di utilizzo degli impianti), pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C.; saranno a tal proposito a carico del concessionario gli adempimenti in merito al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute degli operatori ed associati addetti alla gestione degli impianti, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- b) le spese per i consumi di illuminazione, forza motrice, acqua, gas metano, spese telefoniche, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali degli impianti, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio (per la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria si fa riferimento alla LR n.12 del 14/03/1984) e tutti gli oneri comunque volti a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- d) competeranno inoltre al concessionario tutti gli oneri derivanti dal mantenimento in essere del C.P.I. (Certificato di Prevenzione incendi), che dovrà essere intestato al medesimo concessionario, oltre a quanto segue:
  - 1 verifica dei presidi antincendio;
  - 2 verifica annuale dell'impianto di messa a terra;
  - 3 la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 di cui dovrà essere depositata copia presso il Comune di Argenta;
  - 4 la redazione del piano per la gestione e l'organizzazione delle emergenze,
  - 5 prevenzione incendi, evacuazione rapida, pronto soccorso, art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
  - 6 la tenuta dei registri di verifica impianti;
  - 7 la nomina degli addetti antincendio e primo soccorso;
- e) È fatto inoltre espresso divieto di modificare o sostituire anche singole parti degli impianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d'uso dei locali così come vengono assegnate, in quanto le modifiche comporterebbero incongruenze su quanto progettato e autorizzato con il Certificato di Prevenzione Incendi. È fatto espresso obbligo di conservare le attrezzature destinate alle attività educative (materassi, palloni, reti, ...) negli appositi ricoveri opportunamente costruiti seguendo le normative di prevenzione incendio.

#### Art. 10

##### Sicurezza

1. Il concessionario dovrà nominare un proprio responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dovrà attenersi, per quanto di competenza, al Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 06/06/2005.

2. Ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, il concessionario dovrà dotare il personale addetto di tutti gli attestati previsti dalle normative (primo soccorso, corso antincendio, ecc.), del Piano di Emergenza e del Piano di Evacuazione, nonché dell'eventuale Documento di Valutazione del Rischio di Interferenze.

Una volta ottenuto il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi è obbligo del responsabile dell'attività di mantenerne i requisiti.

**Art. 11**  
Tariffe orarie per il nolo a terzi

Le tariffe orarie di accesso all'impianto sportivo da parte di terzi singoli o associati non potranno essere superiori alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 07/08/2025, come segue:

Tipologia tariffa	Tariffa in euro IVA inclusa
Per campi sportivi in fascia oraria diurna	
Da 0 a 20 ore	10,00
Da 20 a 100 ore	8,00
Oltre 101 ore	6,00
Per campi sportivi in fascia oraria notturna	
Da 0 a 20 ore	80,00
Da 20 a 100 ore	72,00
Oltre 101 ore	36,00

2. Qualsiasi variante tariffaria nel corso della durata della convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

3. È concessa la facoltà di adottare tariffe particolari e agevolate per fini promozionali.

4. Il concessionario dovrà affiggere le tariffe in maniera tale che siano ben visibili al pubblico all'interno dell'impianto sportivo.

**Art. 12**  
Manutenzione straordinaria e cooperazione per la qualificazione dell'impianto sportivo

1. Sono a carico della proprietà gli oneri di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31, lett. b), della Legge 457/78.

2. Qualora si verifici che la proprietà debba chiudere l'impianto sportivo per manutenzione straordinaria, l'accordo di collaborazione si riterrà sospeso per la durata dei lavori. Tali eventuali periodi di sospensione saranno, comunque, concordati con il concessionario.

3. Il concessionario non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto in oggetto della convenzione senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte del proprietario dell'impianto.

4. Il Comune di Argenta, in coerenza con gli atti programmatici e limitatamente alle disponibilità finanziarie, potrà prevedere un concorso spese per gli interventi di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo che il concessionario intendesse realizzare con particolare riferimento all'efficientamento energetico. Sarà cura del concessionario presentare un progetto esecutivo, corredato dal relativo computo metrico-estimativo.

5. A seguito della realizzazione dei suddetti interventi, l'eventuale accrescimento dello stato patrimoniale dell'impianto sportivo sarà preso in carico al patrimonio del proprietario e sarà integrato di comune accordo l'inventario dei beni insistenti sulla struttura.

6. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

#### Titolo IV Disposizioni generali e finali

##### Art. 13

##### Responsabilità – Danni verso terzi – Assicurazione

1. Premesso che i locali, affidati in concessione dal Comune di Argenta sono assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, per i danni derivanti da eventi accidentali, dolosi e forza maggiore, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dei terzi per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti della Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

2. Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione alla gestione e/o proprietà di beni mobili ed immobili e/o nello svolgimento di tutte le attività nell'ambito della gestione della struttura oggetto della concessione e per l'intera durata del medesima, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare dell'Amministrazione - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Pertanto il concessionario dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e - quando ve ne siano - verso i prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'organizzazione e dalla gestione delle attività in genere che vengono svolte nell'ambito della struttura oggetto della concessione, compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura stessa e delle relative aree, servizi e macchinari, impianti, attrezzature pertinenti, anche esterni, e quant'altro inerente l'attività, senza eccezioni alcuna. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione per i danni a cose da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni causati da non dipendenti della cui opera si avvalga l'appaltatore;
- estensione per i danni subiti da non dipendenti;
- estensione per i danni alle cose (anche di utenti) in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- estensione per i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi in genere;
- responsabilità civile personale dei soci, dei dipendenti e collaboratori in genere nonché di ogni altro soggetto della cui opera l'Appaltatore si avvalga per la gestione del servizio;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- a) estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- b) estensione alle malattie professionali.

3. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Rimangono ad esclusivo carico del soggetto attuatore gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza. Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del soggetto attuatore - o portati dal soggetto attuatore nell'ambito

della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti.

4. Il concessionario dovrà inoltre stipulare una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione della convenzione, del valore pari al 20% del contributo concesso al netto dell'IVA se dovuta, a garanzia tutte le obbligazioni nella concessione, compresa la restituzione dei locali oggetto di concessione nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale degrado d'uso, compresi gli obblighi di manutenzione ordinaria e prevenzione incendi.

La garanzia potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC., 2° comma.

La cauzione sarà svincolata, al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del soggetto attuatore.

5. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative, di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4, dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione dell'accordo di collaborazione, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa di cui ai commi 2 e 3 senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### Art. 14

##### Monitoraggio e controllo del progetto

1 Il Comune assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal concessionario, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del concessionario, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste, che saranno condivise nel Tavolo di coprogettazione permanente.

2 A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, il Tavolo di co-progettazione permanente potrà definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto.

3 Il concessionario con cadenza annuale, al termine della stagione sportiva, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Argenta possa esercitare le attività di controllo.

4 Il Comune potrà richiedere la documentazione giustificativa comprovante la spesa.

5 Al termine della convenzione, il concessionario presenterà una relazione conclusiva, nella quale sarà indicato in particolare l'impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 15  
Trattamento dei dati personali

1 Ai sensi della vigente disciplina di settore, il concessionario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione.

2 Responsabile del trattamento per il concessionario è il rappresentante legale, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune è il Dirigente competente ed eventuali altri dipendenti all'uopo nominati.

Art. 16  
Disposizioni finali

Il presente contratto viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Le eventuali spese saranno completamente a carico del concessionario.

Per il Comune di Argenta

Per \_\_\_\_\_